



COMUNE DI ROSASCO

Provincia di Pavia

Via Marconi,18 – 27030 Rosasco (PV)

☎ 0384 - 673.833 - 📠 0384 - 673.672 - 📞 3356687513 - ✉ comune.rosasco@lomellina.it

REGOLAMENTO COMUNALE

per l'erogazione di

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Approvato con deliberazione di
CONSIGLIO COMUNALE N.
in data

allegato "A"



SOMMARIO

Articolo	INDICE	Pag.
Capo I		
Prestazioni sociali agevolate		
1.	Oggetto del regolamento	3
2.	Interventi e prestazioni	3
3.	Stato di bisogno	4
4.	Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti	4
Capo II		
Criteri di erogazione		
5.	Definizione del nucleo familiare	4
6.	Definizione di reddito	5
7.	Definizione di patrimonio	5
8.	Dichiarazione sostitutiva unica.	5
9.	Indicatore della situazione economica	6
10.	Minimo vitale	6
11.	Modalità attuative	7
12.	Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minorenni	7
13.	Assegno di maternità	8
Capo III		
Procedure		
14.	Procedure per la richiesta di prestazioni socio-assistenziali	8
15.	Istruttoria	8
16.	Assegnazione dell'assistenza economica: modalità e limiti	9
17.	Commissione comunale Servizi Sociali	10
18.	Partecipazione al costo del servizio	10
Capo IV		
Norme finali		
19.	Utilizzo dati personali	10
20.	Termine massimo per la conclusione del procedimento	11
21.	Disposizioni abrogate	11
22.	Pubblicità del regolamento e degli atti	11
23.	Casi non previsti dal presente regolamento	11
24.	Rinvio dinamico	11



CAPO I

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, in via sperimentale, la valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni socio-assistenziali agevolate, prescritte dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e destinato a tutti gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Rosasco

Il presente regolamento integra:

A. il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 Agosto 1990, n. 241;

B. ogni altra norma comunale concernente agevolazioni economiche.

Il presente regolamento trova applicazione in tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti con le sole esclusioni dei casi espressamente disciplinati dalla legge.

Art. 2 - Interventi e prestazioni

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Rosasco attiva:

- Un aiuto di natura economica per il "minimo vitale".
- Un'integrazione della retta di ricovero per anziani.

2. Inoltre in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al successivo art. 7, possono essere concesse, su richiesta, riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio - educativi a domanda individuale:

- Asilo Nido
- Scuola Materna
- Refezione scolastica
- Trasporto scolastico
- Servizi parascolastici (pre-post scuola, etc)
- Assistenza domiciliare
- Pasti al domicilio
- Telesoccorso
- Eventuali altre iniziative o servizi che prevedano forme di agevolazione all'utenza.



Art. 3 - Stato di bisogno

Si definisce stato di bisogno, la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- A.** insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto, provvedono all'integrazione del reddito
- B.** incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso.
- C.** esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari
- D.** sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

Definito in questi termini lo stato di bisogno, esso è il criterio base che consente l'accesso ai servizi ed alle prestazioni di carattere riparatorio, di cura e tutela delle persone e di pronto intervento.

Art. 4 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433, del Codice Civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà in ogni caso, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

CAPO II

CRITERI DI EROGAZIONE

Art. 5 - Definizione del nucleo familiare

Ai fini del presente Regolamento, per nucleo familiare s'intende il nucleo composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, dai conviventi (intendendo la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi, dagli affiliati; fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché possa essere accertata una stabile convivenza. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Sono considerati componenti il nucleo familiare, le persone non legate da vincoli di parentela o affinità familiari purché la convivenza sia istituita e risulti anagraficamente e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia a carattere stabile.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo



familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 8.

Art. 6 - Definizione di reddito

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione dalla dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito al successivo art. 7, lettera b);

I redditi di cui sopra sono calcolati al netto dalle imposte.

Dalla predetta somma si detrae l'ammontare del canone pagato e documentato.

Art. 7 - Definizione di patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

- a) Patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini I.C.I al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 Dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di €50.000,00. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della tabella 1.
- b) Patrimonio mobiliare: l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a £. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della tabella 1.

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore.

Art. 8 - Dichiarazione sostitutiva unica

Al fine di evitare un eccesso di documentazione, stante che resta identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, ai cittadini interessati, sarà richiesta una sola dichiarazione sostitutiva a norma della legge 4.1 .1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, di validità annuale, contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di



validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare.

Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

Art.9 - Indicatore della situazione economica

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati ai fini IRPEF, anche se non conviventi. L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti. Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo familiare e con la seguente scala di equivalenza:

NUMERO DEI COMPONENTI	PARAMETRO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
per ogni ulteriore componente	maggiorazione di 0,35

• con riferimento ai seguenti casi particolari:

SITUAZIONE PARTICOLARE	MAGGIORAZIONE
Assenza del coniuge e presenza di figli minori	0,2
Presenza nella famiglia di componenti handicappati: per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%	0,5
Nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa	0,2

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 10 - Minimo vitale

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari bisogni del vivere quotidiano.

E' un contributo in denaro, erogato a favore dei cittadini anziani ed invalidi in situazione di bisogno. E' destinato agli anziani, soli o in coppia e a persone riconosciute invalide al 74%, che non hanno nessuna proprietà (fatta eccezione dell'alloggio occupato). La valutazione della casistica è rinviata all'apposita Commissione Comunale per i Servizi Sociali.



Il Comune di Rosasco, assume, quale valore economico del “minimo vitale” per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l’importo annuo di €. 4.500,00 da rivalutarsi secondo l’indice ISTAT relativo al costo della vita.

Art. 11 - Modalità attuative

A. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati, deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva a norma della legge 4 Gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente.

1. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuali presso gli istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

2. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati

4. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto conforme al modello tipo di cui all’allegato **A** approvato con decreto 29 luglio 1999 del Ministero per la Solidarietà Sociale.

Art. 12 - Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

Visti:

- Gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dall’art. 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che disciplina le modalità di concessione degli assegni per il nucleo familiare e di maternità.
- Il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, con il quale sono state approvate le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
- Il D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305, con il quale è stato approvato il “Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata”.
- Il decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria e certificazione, per la richiesta di prestazioni sociali ed, in ogni caso, da utilizzare ai fini della richiesta degli assegni per il nucleo familiare e di maternità (art. 1, comma 2), a far tempo dal 21 settembre 1999 (data di entrata in vigore dei relativi regolamenti attuativi).

E’ previsto l’accesso ai benefici economici per un assegno integrativo di £. 200.000 mensili per 13 mensilità (rivalutato annualmente) a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare, determinato con i criteri dell’I.S.E sia pari o inferiore a €. 18.000,00 annue.



Art. 13 - Assegno di maternità

Richiamati i requisiti dell'art. 12, è previsto l'accesso alla concessione di un assegno pari a €.250,00 mensili, per 5 mensilità, alle madri cittadine italiane residenti, donne comunitarie ed

extra comunitarie in possesso di carta di soggiorno, aventi i requisiti previsti dal comma 2, L.448/98, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento pre - adottivo dal 10 Gennaio 2001 (art. 80 comma 11, della legge N. 388 del 23.12.2000).

- L'assegno spetta a condizione che il reddito del nucleo familiare, individuato sulla base dell'I.S.E. (riccometro) non superi e.25.000,00 annue.

L'assegno può essere corrisposto anche ad integrazione di analogo indennizzo (di importo inferiore) percepito in regime di tutela della maternità

Capo III

PROCEDURE

Art. 14 - Procedura per la richiesta di prestazioni socio assistenziali

Il procedimento preordinato all'erogazione di servizi e contributi inizia con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato, familiare o su proposta dell'ufficio servizi sociali del comune. L'istanza deve essere presentata a mezzo degli appositi moduli disponibili presso l'ufficio servizi sociali.

Per una corretta istruzione della pratica l'ufficio servizi sociali provvede ad acquisire, oltre a quanto già indicato nelle altre parti del presente regolamento, le seguenti notizie e la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva del richiedente contenente la determinazione della situazione economica;
- dichiarazione sostitutiva circa l'esistenza o meno di soggetti tenuti al mantenimento e le loro condizioni economiche;
- condizioni abitative dell'utente;
- dichiarazione di responsabilità di ciascun congiunto tenuto al mantenimento relativa all'ammontare del suo aiuto a favore del richiedente;
- ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni del nucleo familiare.

Art. 15 - Istruttoria

L'ufficio servizi sociali, nella persona del Responsabile del Servizio, ricevuta l'istanza adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- 1) Valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'accesso al servizio o alla concessione del contributo, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
- 2) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti accessori;
- 3) chiede eventualmente il rilascio di dichiarazioni e la rettifica dei dichiarazioni erronee o incomplete;
- 4) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche, anche avvalendosi della collaborazione



di altri uffici;

5) richiede eventuale esibizione di documentazione ritenuta necessaria;

6) adotta ogni altro provvedimento necessario per rispondere alle esigenze del richiedente.

Nel caso di richiesta di servizi socio-assistenziali tale provvedimento avrà forma di richiesta scritta all'utente.

Nel caso di richiesta di contributo il provvedimento di concessione verrà effettuato con determinazione a cura del responsabile del Servizio, e con conseguente informazione inviata al richiedente, se la richiesta fosse respinta, la risposta dovrà essere data per iscritto indicando le motivazioni del mancato accoglimento.

Nel caso in cui dovessero presentarsi eventi di natura eccezionale, imprevedibili e comunque non contemplati dal presente regolamento, di cui si sia accertata la gravità, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, con atto deliberativo di Giunta, prevedere interventi economici a favore di persone.

In questo caso dovrà essere presentata relazione motivata dell'Assistente Sociale e di ogni altro tecnico comunale che possa essere ritenuto utile per ottenere informazioni e pareri attinenti.

In questi casi la Giunta Comunale, attraverso apposita deliberazione definisce le caratteristiche e l'ammontare del provvedimento, che si concluderà con successivo impegno di spesa a cura del Responsabile del Servizio.

All'occorrenza potrà essere richiesto il parere della Commissione Comunale per i Servizi Sociali di cui al successivo art. 17.

Art. 16 - Assegnazione dell'assistenza economica - Modalità e limiti

1. il Responsabile del Servizio sulla base dell'intervento predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

2. il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a £. 300.000 mensili e per non più di 3 mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo familiare.

3. L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, r potrà essere superiore a £. 500.000 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

4. L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio, all'occorrenza potrà anche consistere in forme alternative di aiuto come la consumazione di pasti confezionati dalle mense comunali o nella consegna di alimenti crudi.

5. la liquidazione di aiuto economico sarà materialmente eseguita una volta al mese con atto dirigenziale secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

6. in casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

7. La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita.



8. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art. 17 - Commissione comunale per i Servizi Sociali

1. La Giunta Comunale nomina la Commissione Comunale per i Servizi Sociali con i seguenti compiti:

- a) verificare gli interventi effettuati in campo sociale sulla base del presente regolamento;
- b) esprimere pareri circa interventi particolari che richiedono valutazioni aggiuntive rispetto a quanto disposto dal presente regolamento.

2. La Commissione è composta da:

- Assessore ai Servizi Sociali, delegato dal Sindaco;
- Assistente Sociale del Comune con funzione anche di segretario;
- Tre rappresentanti del Consiglio Comunale di cui uno di minoranza con funzioni di Presidente.
- Un dipendente dell'Ufficio Servizi Sociali assumerà la funzione di segretario verbalizzante.

3. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato della Giunta che l'ha nominata e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

4. La Commissione è validamente riunita con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. La stessa Commissione opera per la valutazione dell'erogazione del servizio di assistenza domiciliare anziani.

Art. 18 - Partecipazione al costo dei servizi

I soggetti che beneficiano dei servizi comunali partecipano al costo degli stessi secondo i criteri che successivamente verranno stabiliti dalla Giunta Comunale a seguito delle simulazioni in proposito necessarie per la valutazione dei provvedimenti di competenza.

Trattandosi di una nuova normativa in fase di aggiornamento saranno possibili alcuni correttivi in materia che comporteranno una revisione del presente regolamento.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 19 - Utilizzo dei dati personali.

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.



Art. 20 - Termine massimo per la conclusione del procedimento

Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento è stabilito in 90 (novanta) giorni, ai sensi della legge 241/90 art. 2.

Art. 21 - Disposizioni abrogate

Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni, regolamenti e tariffe con esso incompatibili.

Art. 22 - Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 23 - Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda allo Statuto Comunale, alle leggi Regionali e nazionali vigenti in materia.

Art. 24 - Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa di cui sopra.